

Documento Informativo MiFiD

Barclays Bank PLC

INDICE

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI	pag.	2
2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA	pag.	4
3. DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI	pag.	5
4. GESTIONI DELLE CRISI BANCARIE E BAIL-IN	pag.	8
5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI	pag.	9
6. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	pag.	10
7. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E RISCHIO E RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI	pag.	12
8. MODALITÀ E TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI	pag.	13
9. STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI	pag.	14
10. POLITICA DEL GRUPPO IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSE	pag.	16
11. INFORMAZIONE SUGLI INCENTIVI	pag.	17
12. REGIME FISCALE	pag.	17

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI

Ragione sociale, indirizzo e recapiti dell'intermediario

Barclays Bank PLC è un ente creditizio con sede principale in Londra (Regno Unito), 1 Churchill Place London E14 5HP.

Barclays Bank PLC opera in Italia attraverso la propria succursale con sede in Via della Moscova, 18 - 20121 Milano.

Iscritta all'albo delle banche n. 4862 - Reg. Impr. Milano n. 80123490155, R.E.A Milano n. 1040254, cod. Fiscale 80123490155, Partita Iva 04826660153.

Le lingue nelle quali è possibile comunicare

Il Cliente può comunicare con la Banca, ricevendo dalla Banca medesima documenti ed altre informazioni, nella lingua italiana.

I metodi di comunicazione utilizzabili con l'intermediario anche relativi all'invio e alla ricezione degli ordini

Il Cliente può inviare le comunicazioni e qualsiasi altra dichiarazione diretta alla Banca al seguente recapito:

Barclays Bank PLC, Via C. Arconati 1, 20135 Milano.

La Banca mette a disposizione della clientela il **Servizio Clienti** raggiungibile al numero verde 800.205.205 per le chiamate nazionali. Per le chiamate da cellulare, il Servizio Clienti è raggiungibile al +39 02.541199. Dall'estero il Servizio Clienti è raggiungibile al seguente numero 0039.02.4037.8205. In tutti i casi il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19.

Sul sito barclays.it sono altresì disponibili gli indirizzi e i recapiti delle filiali.

Se titolare dei servizi di banca telematica (internet/phone/mobile banking), il Cliente può effettuare le comunicazioni e le disposizioni di volta in volta disponibili per via telefonica (phone banking), oppure per via telematica (internet e mobile banking) nell'area riservata del sito internet della Banca (l' "Home Banking"), accessibile tramite codici identificativi personali e riservati.

Le comunicazioni effettuate dalla Banca al Cliente sono effettuate secondo le modalità prescelte dal Cliente al momento dell'apertura dei rapporti ovvero a quelle successivamente comunicate alla Banca.

In relazione ai singoli servizi di investimento le modalità di comunicazione tra la Banca e il Cliente sono disciplinate nei relativi contratti.

In particolare, il Cliente impartisce gli ordini per l'acquisto, la vendita e la sottoscrizione di strumenti finanziari, attraverso la sottoscrizione di apposita modulistica presso le filiali o attraverso i promotori finanziari della Banca.

Il Cliente può impartire gli ordini anche tramite telefono, internet od altri mezzi telematici convenuti con la Banca e nel rispetto delle procedure da questa stabilite e delle funzionalità di volta in volta messe a disposizione.

Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la Banca li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

Gli ordini trasmessi alla Banca in via telematica tramite Home Banking richiedono la previa digitazione di appositi codici personali e riservati e messi a disposizione dalla Banca al momento della sottoscrizione del contratto sui servizi di banca telematica e/o generati per il tramite della chiavetta Token per le operazioni dispositive.

Una volta impartiti, gli ordini del Cliente possono essere revocati solo se ancora non eseguiti.

Autorizzazione a operare e recapito dell'autorità competente che ha rilasciato la comunicazione

Barclays Bank PLC è autorizzata a svolgere nel Regno Unito i servizi e le attività di investimento in virtù dell'Autorizzazione rilasciata dalla Financial Conduct Authority. Ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 385/1993 Barclays Bank PLC è autorizzata ad esercitare in Italia, tramite succursale, i servizi d'investimento ammessi al mutuo riconoscimento, a seguito della comunicazione inviata dalla Financial Conduct Authority alla Banca d'Italia, sita in Roma, Via Nazionale 91, Tel.: +39 06 47921.

Barclays Bank PLC è soggetta alla vigilanza della Financial Conduct Authority e della Prudential Regulation Authority (Financial Services Register n. 122702). La Banca è altresì sottoposta localmente alla vigilanza di CONSOB (00198 Roma Via G.B. Martini 3, tel. 39 06 84771 fax 39 06 8417707 - www.consob.it).

Agenti Collegati

Barclays opera in Italia anche per il tramite di Promotori Finanziari (Agenti Collegati) iscritti all'Albo unico previsto dall'art. 31. comma 4, D. Lgs. 58/1998.

Natura, frequenza e date della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta

- Nella prestazione dei propri servizi, al momento del ricevimento dell'ordine (diverso dall'ordine impartito telefonicamente), la Banca rilascia, mediante apposita comunicazione scritta inviata al Cliente o messaggio per via telematica al Cliente, un'attestazione contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine.
- Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, nonché collocamento, ivi inclusa l'offerta fuori sede, la Banca fornisce prontamente al Cliente su supporto duraturo le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine nonché, su sua richiesta, le informazioni circa lo stato del suo ordine.
- In relazione a ciascuna operazione eseguita, la Banca invia al Cliente entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, ovvero, nel caso in cui il Cliente riceva da un terzo (ad es. l'intermediario negoziatore al quale l'ordine è trasmesso), entro il 1° giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma da parte del terzo, un avviso di conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, predisposto ai sensi della normativa

info@barclays.it

www.barclays.it

Numero gratuito 800.205.205

vigente. La Banca può prescindere dall'invio di tale avviso quando la conferma dell'esecuzione dell'ordine, contenente le medesime informazioni, deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto (es: società di gestione, impresa di assicurazione, etc).

- Nel caso di ordini che abbiano ad oggetto quote o azioni emesse da OICR che vengano eseguiti periodicamente, la Banca trasmette al Cliente l'avviso di conferma con le modalità di cui al precedente punto 3, ovvero con una periodicità almeno semestrale.
- La Banca invia al Depositante con cadenza almeno annuale, una comunicazione che contiene il rendiconto del Servizio e il Documento di Sintesi del Contratto secondo le modalità indicate nel Contratto.
- La Banca può omettere la comunicazione del rendiconto e del Documento di Sintesi quando il valore nominale degli Strumenti Finanziari in deposito non supera la somma di euro 10.000,00 e non si sono registrati movimenti da oltre un anno. Se entro 60 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto il Cliente non fa pervenire alla Banca per iscritto un reclamo specifico a mezzo Raccomandata A.R., la posizione illustrata nel rendiconto si intende approvata.
- Il Cliente può ricevere le comunicazioni periodiche, a sua scelta, in formato cartaceo o in formato elettronico mediante la loro visualizzazione e consultazione nella specifica sezione protetta del sito internet della Banca. In caso di invio in formato elettronico, i termini per l'esercizio del diritto di recesso o per la contestazione del rendiconto decorrono dalla ricezione della comunicazione. Il Cliente può in ogni momento cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, richiedendolo alla Banca.
- Le comunicazioni effettuate in formato elettronico non prevedono l'applicazione di costi. Per comunicazioni effettuate in formato cartaceo saranno addebitati ai Clienti i costi indicati nel foglio informativo e nel documento di sintesi. In ogni caso, i costi addebitati per l'invio delle comunicazioni cartacee non possono essere superiori alle spese sostenute per l'invio. Le comunicazioni effettuate dalla Banca per comunicare eventuali modifiche contrattuali (art. 118 TUB) saranno gratuite.
- Il Cliente ha diritto di ottenere a proprie spese entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese. Il costo addebitato sarà pari al costo di produzione della comunicazione.

Descrizione sintetica sulla tutela degli strumenti finanziari o delle somme di denaro che Barclays detiene per conto del cliente

Gli strumenti finanziari del Cliente detenuti da Barclays costituiscono a tutti gli effetti patrimonio distinto da quello di Barclays stessa e da quello degli altri Clienti; su di esso non sono ammesse azioni dei creditori di Barclays o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Per i conti relativi a strumenti finanziari che siano depositati presso terzi non operano la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal subdepositario nei confronti dell'intermediario o del depositario. I conti di Barclays accessi presso terzi, relativamente agli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, sono sotto rubricati con espresa indicazione che si tratta di beni di terzi. Periodicamente vengono spuntate e riconciliate le evidenze dei depositari con quelle interne di Barclays.

Nella prestazione dei servizi di investimento, salvo che le parti non concordino di detenere le somme di denaro come Client Money (per le finalità previste dalla FCA Client Money Rules), le somme sono detenute in un conto corrente aperto presso Barclays in qualità di banca e non in qualità di trustee o agent e la normativa riguardante le Client Money Rules non troverà applicazione. Pertanto, qualora Barclays dovesse incorrere in una procedura di insolvenza, le somme di denaro non saranno sottoposte alle regole previste dalla FCA Client Money Rules ed il Cliente non avrà diritto di partecipare ad alcuna distribuzione ai sensi delle FCA Client Money Rules. In tal caso, i depositi saranno garantiti dal FSCS, come descritto nel paragrafo successivo "Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura".

Qualora, nonostante quanto previsto precedentemente, dovessero ricorrere i requisiti regolamentati per l'applicazione delle FCA Client Money Rules, le disponibilità liquide del Cliente saranno segregate rispetto a quelle della Banca. In caso di procedura di insolvenza a carico della Banca, il Cliente avrà diritto di partecipare alla distribuzione ai sensi delle FCA Client Money Rules.

Sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi, con descrizione dei sistemi di copertura

Barclays aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (FNG) che prevede l'indennizzo degli investitori entro i limiti di importo previsti dal Regolamento operativo del FNG, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti di intermediari aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione:

- dei servizi di Investimento: Negoziazione per conto proprio; Esecuzione di ordini per conto dei clienti; Sottoscrizione e/o Collocamento (con o senza assunzione a fermo e/o assunzione di garanzia); Gestione di portafogli; Ricezione e Trasmissione ordini; consulenza in materia di investimenti;
- del servizio di Custodia e Amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Gli interventi del FNG sono subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa dell'Intermediario nel caso di fallimento, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.

Il FNG interviene ad indennizzare gli investitori (ove non ricorrano le cause di esclusione previste dal Regolamento operativo del FNG) per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

L'indennizzo del FNG si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Per ulteriori informazioni si consulti il sito www.fondonazionaledigaranzia.it.

Barclays aderisce al Financial Service Compensation Scheme (di seguito FSCS), costituito ai sensi della legge del Regno Unito e vigilato dalla Financial

info@barclays.it

www.barclays.it

Numero gratuito 800.205.205

Conduct Authority (FCA). Il FSCS garantisce, entro certi limiti ed al ricorrere di determinate circostanze, la protezione degli interessi dei depositanti in caso di insolvenza o incapacità finanziaria delle istituzioni creditizie partecipanti a restituire/rimborsare i crediti (depositi) dei propri clienti. La clientela privata che detiene un conto corrente in Barclays usufruisce di questo beneficio, ad inclusione della clientela privata Italiana. FSCS prevede altresì la possibilità per le società di usufruire della stessa protezione offerta alla clientela privata, al ricorrere di determinati criteri di eleggibilità. L'importo massimo garantito da FSCS per deposito sarà pari a £ 85,000 (ottantacinquemila sterline) sino al 31 dicembre 2015; a partire dal 1 gennaio 2016 tale importo sarà pari a £ 85,000 (settantacinquemila sterline). Il FSCS prevede anche una protezione per gli investimenti in particolare se il Cliente ha subito una perdita finanziaria come risultato della raccomandazione e se la Banca è insolvente. Per gli investimenti l'importo massimo garantito per ciascun investitore è pari a £50,000 (cinquantamila sterline). Qualora gli investimenti o i depositi siano denominati in Euro o altra divisa straniera, l'ammontare garantito potrà essere convertito in Euro con applicazione del tasso di cambio in essere alla data in cui il FSCS dichiara l'incapacità dell'intermediario di fare fronte agli impegni assunti. I pagamenti saranno resi disponibili ai depositanti dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, entro 20 giorni dal loro accertamento. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.FSCS.org.uk

US Persons

La Banca non presta servizi di investimento a "US Persons". Per "US Persons" si intendono:

- persone fisiche, anche non cittadini americani, residenti negli Stati Uniti;
- società di persone o di capitali o qualsiasi altra entità organizzata o costituita ai sensi della normativa statunitense;
- un qualsiasi Trust in cui il Trustee sia una "US Persons"

Il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente la Banca nel caso in cui, per qualsiasi motivo, diventi "US Persons" e a notificare per iscritto alla Banca eventuali variazioni della propria residenza nonché degli altri dati / informazioni forniti alla Banca Stessa.

2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

Informazioni circa il sub deposito degli strumenti finanziari e/o delle somme di denaro detenute per conto dei clienti e responsabilità dell'intermediario

La Banca è autorizzata, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, a sub depositare gli Strumenti Finanziari presso depositari abilitati i quali, a loro volta, per particolari esigenze possono utilizzare altri depositari.

Il sub-deposito si svolge in regime di gestione accentrata attraverso la registrazione in conto degli Strumenti Finanziari, con l'avvertenza che l'esercizio dei diritti inerenti gli Strumenti Finanziari avviene tramite la Banca.

Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari sub-depositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del Depositante a norma del Contratto.

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di Strumenti Finanziari dematerializzati esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata all'estero, la Banca è autorizzata dal Cliente a sub depositare, in tutto o in parte, gli Strumenti Finanziari in custodia presso organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività di custodia, accettando, anche per conto del Cliente, le relative condizioni che assicurino in relazione alla custodia, alla amministrazione e alla separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela una protezione sostanzialmente equivalente a quella stabilita dalla normativa italiana.

Modalità di deposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela: utilizzo del "conto omnibus"

Barclays utilizza un conto acceso a favore di terzi, "Conto Omnibus", aperto presso la depositaria sul quale vengono depositate le disponibilità dei Clienti. Tale conto costituisce patrimonio distinto dal patrimonio della Banca. Barclays identifica gli strumenti finanziari e la liquidità disponibile di ciascun Cliente in appositi mandati, assicurando la separazione dei patrimoni tra i Clienti e l'immediata disponibilità dei fondi.

Sub deposito degli strumenti finanziari o delle somme di denaro della clientela presso soggetti sub depositari esteri appartenenti ad un ordinamento giuridico extracomunitario

La Banca è autorizzata, inoltre, a sub depositare gli Strumenti finanziari di Paesi extracomunitari presso intermediari autorizzati nei medesimi Paesi anche qualora gli ordinamenti di tali Paesi non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari. Conseguentemente, in relazione a tali Strumenti Finanziari in custodia presso un sub depositario extracomunitario, non vi è garanzia che sia accordata al Cliente una tutela equivalente a quella prevista dall'ordinamento italiano ed europeo, quale ad esempio la separazione patrimoniale degli strumenti finanziari e delle somme di denaro del Cliente rispetto a quelli di altri clienti o dell'intermediario.

Resta comunque inteso che, anche relativamente agli strumenti finanziari sub depositati in tali Paesi, la Banca rimane responsabile nei confronti del Depositante.

Diritti di garanzia e di compensazione relativi agli strumenti finanziari e/o alle somme di denaro dei clienti

Il conto corrente e il deposito titoli fungono da rapporto di provvista per tutti i servizi svolti e le operazioni effettuate dalla Banca e sono vincolati a garanzia per la soddisfazione di qualsiasi ragione creditoria della Banca nonché di ogni importo maturato a suo favore rinveniente dalla suddetta operatività.

La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra

garanzia reale o personale, è investita di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca garantiscono con l'intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, anche se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso la stessa persona.

Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere, valuta o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane o estere, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'articolo 1186 del codice civile (insolvenza del debitore, diminuzione delle garanzie fornite o mancata prestazione di quelle promesse), o comunque al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da incidere sulla capacità dello stesso di far fronte alle obbligazioni di qualsiasi natura assunte nei confronti della Banca, così ponendo in palese pericolo il recupero del relativo credito prime fra tutte le obbligazioni di natura pecuniaria nei confronti della Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti non siano liquidi ed esigibili ed anche qualora il credito del Cliente derivi da rapporti di mandato. Dell'intervenuta compensazione, contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno, la Banca darà prontamente comunicazione scritta al Cliente, anche eventualmente anticipata per via telefonica o telematica.

Per consentire l'esercizio dei diritti precedenti e per effettuare la compensazione, la Banca è autorizzata dal Cliente a chiedere in suo nome e per suo conto la liquidazione, il riscatto od il rimborso di tutte le attività del Cliente inclusi, a titolo esemplificativo, strumenti finanziari, gestioni di patrimoni mobiliari, certificati di deposito e polizze assicurative presso la Banca e presso società del gruppo creditizio di appartenenza di quest'ultima; a tal fine il Cliente conferisce ampio mandato alla Banca.

Informazioni circa l'utilizzo degli strumenti finanziari da parte di Barclays

La Banca potrà utilizzare gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente depositati in Conti Omnibus, nell'interesse del Cliente, della Banca o di terzi.

La Banca prima di utilizzare, per proprio conto o per conto di un altro cliente, strumenti finanziari detenuti per conto di un Cliente al dettaglio, fornisce allo stesso in tempo utile, su supporto duraturo, informazioni chiare, complete ed accurate sugli obblighi e sulle responsabilità che l'utilizzo di tali strumenti finanziari comportano per la Banca, comprese le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e sui rischi che ne derivano.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano sub depositati presso terzi in Conti Omnibus, l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio della Banca o di terzi è subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni: a) all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel "Conto Omnibus"; b) all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi nel "Conto Omnibus" siano utilizzati secondo le modalità previste dall'accordo, da stipulare per iscritto, con il Cliente che ha conferito il consenso.

3. DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Questo documento ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sui rischi connessi ai servizi di investimento prestati dalla Banca.

Avvertenze generali

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. **L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.** Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- la sua liquidità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzi tutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente (in funzione della tipologia di azione detenuta) il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori, in ragione del differente grado di obbligazionista che hanno, alla suddivisione che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo paragrafo "Il rischio emittente") e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua, maggiore è la variabilità del prezzo del titolo rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio si consideri uno zero coupon, titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

L'effetto della diversificazione degli investimenti: gli organismi di investimento collettivo

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, [i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati](#). Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

La divisa in cui è denominato

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

Gli altri fattori fonte di rischi generali

Denaro e valori depositati

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni riguardo tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficile o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

info@barclays.it

www.barclays.it

Numero gratuito 800.205.205

4. GESTIONI DELLE CRISI BANCARIE E BAIL-IN

Dal 1° gennaio 2016 ha efficacia anche in Italia la normativa europea che regola la gestione delle crisi bancarie (Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD).

La nuova normativa consente di gestire le crisi attraverso strumenti più efficaci e l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico derivanti da tali crisi ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti: sarà chi detiene direttamente il rapporto con l'istituto, azionisti, obbligazionisti (creditori) e in ultima istanza i correntisti a dover sostenere il dissesto della banca.

Che cos'è la risoluzione di una banca?

Sottoporre una banca a risoluzione significa avviare un processo di ristrutturazione gestito da autorità indipendenti – le autorità di risoluzione (in Italia la Banca d'Italia) – che, attraverso l'utilizzo di tecniche e poteri offerti ora dalla Bank Recovery and Resolution Directive, mira a evitare interruzioni nella prestazione dei servizi essenziali offerti dalla banca (ad esempio, i depositi e i servizi di pagamento), a ripristinare condizioni di sostenibilità economica della parte sana dell'istituto di credito e a liquidare le parti restanti. L'alternativa alla risoluzione è la liquidazione coatta amministrativa sostitutiva che in Italia sostituisce il fallimento applicabile alle imprese di diritto comune.

Quando può essere sottoposta a risoluzione una banca?

Le autorità di risoluzione possono sottoporre una banca a risoluzione se ritengono verificate tutte le seguenti condizioni:

- la banca è in dissesto o a rischio di dissesto (ad esempio quando, a causa di perdite, l'intermediario abbia azzerato o ridotto in modo significativo il proprio capitale);
- non si ritiene che misure alternative di natura privata (quali aumenti di capitale) o di vigilanza consentano di evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'intermediario;
- sottoporre la banca alla liquidazione ordinaria non permetterebbe di salvaguardare la stabilità sistemica, di proteggere i depositanti e i clienti, di assicurare la continuità dei servizi finanziari essenziali e, quindi, la risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico.

Quali sono gli strumenti di risoluzione?

Le autorità di risoluzione potranno:

- vendere una parte dell'attività a un acquirente privato;
- trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato;
- trasferire le attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli;
- applicare il bail-in, ossia svalutare azioni e titoli obbligazionari (crediti) e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

L'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso. L'attivazione dell'intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l'applicazione di un bail-in almeno pari all'8 per cento del totale del passivo.

Che cosa è il bail-in?

Il bail-in (letteralmente salvataggio interno) è uno strumento che consente alle autorità di risoluzione di disporre, al ricorrere delle condizioni di risoluzione, la riduzione del valore delle azioni e di alcuni titoli obbligazionari (crediti) o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in misura sufficiente a ripristinare un'adeguata capitalizzazione e a mantenere la fiducia del mercato.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie.

Come funziona il bail-in?

Nella fase di dissesto, a seguito di perdite, il valore delle attività della banca si riduce e il capitale a bilancio è azzerato. Nella fase finale (risoluzione o nuova banca), l'autorità dispone il bail-in che permette di ricostituire il capitale attraverso la conversione di parte delle passività ammissibili in azioni. Il bail-in, pertanto, consente alla banca di continuare a operare e a offrire i servizi finanziari ritenuti essenziali per la collettività; poiché le risorse finanziarie per la stabilizzazione provengono da azionisti e creditori non comporta costi per i contribuenti.

Quali sono le passività escluse dal bail-in?

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi;
- le passività garantite, inclusi i *covered bonds* e altri strumenti garantiti;
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito (ad esempio fondi comuni di investimento, Unit Linked, e/o altri strumenti di investimento non rientranti nella procedura di risoluzione come specificato nel paragrafo successivo);

- iv) le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- v) le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- vi) i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in. Tuttavia, in circostanze eccezionali, quando l'applicazione dello strumento comporti, ad esempio, un rischio per la stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali, le autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività; tali esclusioni sono soggette a limiti e condizioni e devono essere approvate dalla Commissione europea. Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8 per cento delle passività totali.

Cosa rischiano i risparmiatori in caso di bail-in?

Il bail-in si applica seguendo una gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. In primo luogo, si sacrificano gli interessi dei "proprietari" della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. In secondo luogo, si interviene su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite.

Ad esempio, in caso di bail-in, chi possiede un'obbligazione bancaria e/o un investment certificate potrebbe veder convertito in azioni e/o ridotto (in tutto o in parte) il proprio credito, ma solo se le risorse degli azionisti e di coloro che hanno titoli di debito subordinati (cioè più rischiosi) si sono rivelate insufficienti a coprire le perdite e ricapitalizzare la banca, e sempre che l'autorità non decida di escludere tali crediti in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria.

L'ordine di priorità per il bail in è il seguente:

- i) gli azionisti;
- ii) i detentori di altri titoli di capitale,
- iii) gli altri creditori subordinati;
- iv) i creditori chirografari;
- v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi;
- vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Il legislatore europeo ha adottato il cosiddetto "approccio legale" al bail-in, per cui queste misure si applicano anche agli strumenti già emessi e già oggi in possesso degli investitori.

La legislazione del paese emittente lo strumento finanziario definisce nel dettaglio le modalità con cui il bail-in verrà gestito. Per l'Italia il quadro di riferimento normativo è stato definito nei decreti legislativi nn.180 e 181 del 16 novembre 2015 con cui è stata data attuazione alla BRRD.

È dunque necessario che gli investitori pongano estrema attenzione alla solidità patrimoniale dell'istituto di credito presso il quale detengono depositi e di cui posseggono titoli azionari o obbligazionari e ai rischi di alcune tipologie di investimento, in particolare al momento della sottoscrizione. I clienti al dettaglio dovrebbero evitare gli strumenti subordinati, ossia quelli che sopporterebbero le perdite subito dopo gli azionisti, perché indicati per investitori più esperti.

E cosa rischiano i depositanti?

I depositi detenuti in Barclays Bank Italy, protetti dal Financial Services Compensation Scheme (FSCS) di emanazione UK, sono espressamente esclusi dal bail-in fino a 75.000 sterline, equivalenti ai 100.000 euro, per i depositi detenuti presso istituti finanziari italiani e protetti dal Fondo di garanzia dei depositi. Poiché la copertura del fondo, sia italiano che inglese, agisce per depositante e per istituto di credito, se un depositante è titolare di più rapporti nella stessa banca, la copertura massima si applica alla somma dei depositi a lui intestati, mentre in caso di conto coesteso la copertura massima è riconosciuta a ciascun depositante. Questa protezione riguarda, ad esempio, le somme detenute sul conto corrente, gli assegni circolari, i libretti di deposito e i certificati di deposito nominativi; non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche.

Anche per la parte PLC eccedente le 75.000 sterline (o 100.000 euro), i depositi delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese ricevono un trattamento preferenziale. In particolare, essi sopporterebbero un sacrificio solo nel caso in cui il bail-in di tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella gerarchia fallimentare non fosse sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

I depositi al dettaglio eccedenti le 75.000 sterline (o 100.000 euro) possono inoltre essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, al fine di evitare il rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria a condizione che il bail-in sia stato applicato ad almeno l'8 per cento del totale delle passività.

5. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI

Per informazioni dettagliate sugli specifici costi ed oneri dei servizi offerti dalla Banca si faccia riferimento ai Fogli Informativi disponibili sul Sito internet della Banca, presso le filiali della Banca e gli uffici dei Promotori Finanziari. In ogni caso è possibile richiedere alla Banca in qualsiasi momento copia dei moduli contrattuali relativi ai Servizi di Investimento descritti, per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti i servizi di interesse.

6. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

In base alle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti, si considerano Clienti le persone fisiche o giuridiche per conto delle quali la Banca presta servizi di investimento e/o accessori. Ai sensi del “Regolamento Intermediari” Consob, gli intermediari comunicano ai Clienti la loro classificazione in una delle tre seguenti categorie:

- Cliente Professionale (privato ovvero pubblico);
- Cliente Controparte Qualificata;
- Cliente al Dettaglio.

Alla predetta classificazione corrisponde un diverso grado di tutela attribuito dalla normativa in materia di servizi di investimento, principalmente per quanto riguarda obblighi informativi a carico degli intermediari, la valutazione di adeguatezza o appropriatezza dei servizi, strumenti finanziari o prodotti di investimento offerti o richiesti, la *best execution*, la gestione degli ordini, la rendicontazione periodica, il contenuto dei contratti ed, in generale, le regole di condotta previste dalla MiFID.

E' facoltà del Cliente richiedere una differente classificazione o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto.

La suddetta richiesta (la cui efficacia è subordinata all'accettazione da parte della Banca, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dall'ordinamento e dalle procedure interne della Banca per la classificazione della clientela) dovrà essere inoltrata per iscritto presso la sede della Banca.

Si riportano di seguito le principali caratteristiche di ciascuna delle categorie sopra indicate.

Clienti Professionali

Un Cliente professionale è un Cliente che possiede l'esperienza, la conoscenza e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

In particolare, la classificazione quale Cliente Professionale comporta un minor grado di “protezione” riconosciuto dall'ordinamento relativamente, in sintesi, ai seguenti aspetti:

- contenuto e qualità delle informazioni che la Banca è tenuta a fornire al cliente, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali;
- informazioni sulla Banca e i suoi servizi;
- informazioni relative alla salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- informazioni sugli strumenti finanziari, comprese le avvertenze sui rischi associati;
- informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;
- informazioni relative a OICR armonizzati;
- modalità e termini delle informazioni;
- contenuto e forma dei contratti;
- valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza (quest'ultima per i soli servizi di gestione e consulenza eventualmente prestati da Banca). La Banca può presumere l'appropriatezza dei servizi, strumenti, operazioni o tipi di operazioni nel caso di rapporti con un “Cliente Professionale”;
- contenuto, forma e modalità di trasmissione nel caso di comunicazioni relative all'esecuzione di ordini;
- contenuto e modalità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
- contenuto, forma e modalità di trasmissione dei rendiconti degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini.

Clienti Professionali di Diritto

Ai sensi del Regolamento Intermediari, si intendono Clienti Professionali di diritto per tutti i servizi e gli strumenti di investimento:

- i. i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - banche;
 - imprese di investimento;
 - altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - imprese di assicurazione;
 - organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - negozianti per conto proprio di merci e/o strumenti derivati su merci;
 - soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
 - altri investitori istituzionali;
 - agenti di cambio;
- ii. le imprese di grandi dimensioni che presentano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
 - totale di bilancio 20.000.000 euro;
 - fatturato netto 40.000.000 euro;
 - fondi propri 2.000.000 euro;

iii. gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

I Clienti Professionali di diritto possono - previa conclusione di apposito accordo scritto con la Banca che stabilisca i servizi, le operazioni e i prodotti ai quali si applica tale trattamento - richiedere per iscritto in qualsiasi momento alla Banca stessa di essere considerati come Clienti al Dettaglio e così ottenere un livello più elevato di protezione.

In ogni caso è onere del Cliente Professionale di diritto richiedere un livello più elevato di protezione ove ritenga di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

Clienti Professionali Pubblici

Rientrano in questa categoria i soggetti pubblici che soddisfano i requisiti di cui al regolamento emanato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 6, comma 2 sexies, del d. lgs. N. 58 del 1998 (di seguito "Testo Unico").

Clienti privati trattati come Professionali su loro richiesta

Ai sensi del Regolamento Intermediari gli intermediari possono, alle condizioni successivamente definite, trattare i Clienti diversi da quelli Professionali di diritto - che ne abbiano fatto espressa richiesta scritta - come Clienti Professionali.

In particolare, in applicazione della specifica procedura predisposta dalla Banca ai sensi del richiamato Regolamento Intermediari, i Clienti che ne abbiano fatto richiesta debbono essere sottoposti ad una valutazione, all'esito della quale dovranno essere tassativamente soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente – inclusi i depositi in contante - è superiore a Euro 500.000;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno due anni in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche la valutazione di cui sopra è condotta con riferimento alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

In caso di esito favorevole della predetta procedura di valutazione, l'eventuale classificazione quale Cliente professionale comporta la disapplicazione di alcune regole di condotta previste per la prestazione dei servizi di investimento nei confronti dei Clienti non professionali ed un conseguente minor grado di "protezione" relativamente ai seguenti aspetti:

- contenuto e qualità delle informazioni che la Banca è tenuto a fornire al Cliente, comprese le comunicazioni pubblicitarie e promozionali;
- informazioni sulla Banca e i suoi servizi;
- informazioni relative alla salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- informazioni sugli strumenti finanziari, comprese le avvertenze sui rischi associati;
- informazioni sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;
- informazioni relative a OICR armonizzati;
- modalità e termini delle informazioni;
- contenuto e forma dei contratti;
- valutazione dell'appropriatezza e dell'adeguatezza (quest'ultima per i soli servizi di gestione e consulenza eventualmente prestati dalla Banca). La Banca può presumere l'appropriatezza dei servizi, strumenti, operazioni o tipi di operazioni nel caso di rapporti con un "Cliente Professionale";
- contenuto, forma e modalità di trasmissione nel caso di comunicazioni relative all'esecuzione di ordini;
- contenuto e modalità della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini;
- contenuto, forma e modalità di trasmissione dei rendiconti degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
- obblighi informativi relativi alle procedure di gestione degli ordini.

Controparti Qualificate

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Intermediari sono controparti qualificate:

- i Clienti, ai quali vengono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'art. 6, comma 2 quater, lett. d), numeri 1), 2), 3) e 5) del Testo Unico;
- le imprese di cui al successivi punti (1) e (2) non già richiamate dal punto precedente a cui sono prestati i servizi ivi menzionati;
- le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva n. 2004/39/CE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede.

La classificazione quale Controparte Qualificata comporta la disapplicazione delle regole di condotta di cui al Regolamento Intermediari emanato da Consob (in materia di: informazioni, comunicazioni pubblicitarie e promozionali e contratti; adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione di ordini; best execution; gestione degli ordini dei clienti; incentivi; rendicontazioni), ad eccezione dell'obbligo di immediata pubblicazione degli ordini su azioni quotate con limite di prezzo che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti di mercato (a meno che il Cliente fornisca esplicitamente istruzioni diverse).

La classificazione del Cliente come Controparte Qualificata non pregiudica la facoltà del medesimo di chiedere, in via generale o per ogni singola operazione, di essere trattato come un Cliente Professionale ovvero come un Cliente al Dettaglio. La richiesta è soggetta al consenso scritto della Banca.

info@barclays.it

www.barclays.it

Numero gratuito 800.205.205

- (1) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
- a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals);
 - i) altri investitori istituzionali;
 - j) agenti di cambio;
- (2) Le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale di bilancio: 20.000.000 euro;
 - fatturato netto: 40.000.000 euro;
 - fondi propri: 2.000.000 euro.

Clienti al Dettaglio

Rientrano in questa categoria i Clienti che siano né Clienti Professional né Controparti Qualificate; ad essi risulta applicabile il maggior livello di protezione di cui alle norme di legge e/o di regolamento pro tempore vigenti.

7. INFORMAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E RISCHIO E RENDIMENTO DEGLI INVESTIMENTI

Prima della prestazione di un servizio di investimento la Banca richiede al Cliente, nel corso di un'apposita intervista, informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla capacità patrimoniale e finanziaria e agli obiettivi di investimento e propensione al rischio. Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la raccolta e l'aggiornamento di tali informazioni richieste dalla normativa di riferimento. La Banca ha diritto di fare affidamento sulle informazioni fornite dal medesimo Cliente ed è onere di quest'ultimo informare tempestivamente la Banca di ogni variazione rilevante relativa alle stesse. Le informazioni fornite dal Cliente in fase di profilatura costituiscono elemento essenziale per una corretta valutazione di adeguatezza; è pertanto interesse del Cliente fornire informazioni complete, puntuali, veritiere e aggiornate. La raccolta di queste informazioni determina il profilo di rischio sintetico del Cliente che verrà utilizzato al momento della valutazione di adeguatezza.

Adeguatezza

Per il servizio di consulenza in materia di investimenti è previsto un regime fondato sulla c.d. "valutazione di adeguatezza", volta ad accertare l'adeguatezza dell'operazione consigliata rispetto a:

- (i) conoscenza ed esperienza del cliente;
- (ii) sua situazione finanziaria; e
- (iii) suoi obiettivi di investimento.

La disciplina dell'"adeguatezza" si caratterizza per l'impossibilità di prestare il servizio laddove il Cliente non fornisca tutte le informazioni a tal fine richieste e per il divieto di consigliare o realizzare operazioni che non siano adeguate al Cliente.

Nel caso in cui il Cliente sia classificato come Cliente professionale o abbia richiesto di essere trattato come Cliente professionale la Banca, nella prestazione del servizio di gestione e dei servizi di consulenza in materia di investimenti, ha il diritto di presumere che il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessaria nell'ambito dell'investimento in questione.

In relazione ai servizi di consulenza, ove il Cliente sia classificato come Cliente professionale di diritto, la Banca ha il diritto di presumere che il Cliente sia anche finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con i propri obiettivi di investimento. Qualora il Cliente ritenga di non essere in possesso di tale conoscenza ed esperienza o di tale capacità finanziaria, il Cliente deve comunicarlo alla Banca prima che abbia inizio l'erogazione del servizio.

Il rischio e il rendimento degli investimenti

Il rischio è una variabile fondamentale in materia di investimenti. Ogni individuo è caratterizzato da una specifica **propensione al rischio** finanziario che rappresenta il suo livello di **tolleranza** individuale alla possibilità che il valore del proprio investimento possa variare più o meno sensibilmente nel corso del tempo. Nel momento in cui si decide di investire sui mercati finanziari, occorre tenere conto di questo fattore e scegliere lo strumento che meglio si adatta alle proprie **preferenze ed esigenze** finanziarie.

Per meglio valutare la propensione al rischio e compiere scelte coerenti, è utile approfondire il concetto di rischio e quello di rendimento e il rapporto esistente tra questi due fattori.

In campo finanziario, il rischio è l'**incertezza** legata al valore futuro di uno strumento finanziario o, più in generale, di un qualsiasi investimento. Un'attività patrimoniale si definisce rischiosa se il flusso monetario che produce è almeno in parte **casuale**, cioè non è conosciuto in anticipo con certezza.

Un **titolo azionario** è un esempio di attività rischiosa: non si può sapere se il prezzo aumenterà o diminuirà nel tempo, né se la società che lo ha emesso pagherà periodicamente i dividendi.

Nel caso dei **titoli obbligazionari**, la società emittente potrebbe fallire e non restituire il capitale o non corrispondere gli interessi ai sottoscrittori. Anche i Titoli di Stato che maturano a 10 o 20 anni sono rischiosi: per quanto sia fortemente improbabile che il governo di un paese industrializzato vada in *default* (cioè non sia in grado di pagare quanto dovuto), il tasso d'inflazione può aumentare inaspettatamente, riducendo il valore reale degli interessi e del capitale restituito alla scadenza, e dunque il valore del titolo.

Il rendimento di un **titolo finanziario** viene definito in questo modo: l'investitore paga un certo prezzo di acquisto, ad esempio pari a 100. Alla fine dell'anno valuta la propria posizione utilizzando il prezzo di mercato dell'attività, supponiamo pari a 110, tenendo conto naturalmente dei dividendi o delle cedole percepiti durante l'anno, ad esempio pari a 5. In questo esempio il valore finale dell'investimento è di 115 (10 di prezzo finale e 5 di dividendo) e deve essere confrontato con un investimento iniziale di 100. Il rendimento complessivo è pertanto del 15%.

Ciascun investitore ha degli obiettivi finanziari che derivano dalle sue esigenze e preferenze in materia di investimenti. Un'attenta definizione degli obiettivi consente di stabilire quando si avrà bisogno del denaro investito e il livello dei rendimenti attesi, in funzione del rischio che si è disposti ad assumersi. Dagli obiettivi personali dipendono, quindi, l'orizzonte temporale, la propensione al rischio e le aspettative di rendimento. Questi elementi definiscono il profilo finanziario dell'investitore.

L'**orizzonte temporale** è il periodo di tempo per il quale si rinuncia alle disponibilità finanziarie per investirle. Esso dipende dalle situazioni soggettive. Ad esempio, le esigenze possono essere di breve periodo, quali il pagamento delle tasse, o di lungo periodo, come l'acquisto di una casa tra qualche anno. L'orizzonte temporale dipende anche dall'età del risparmiatore: ad esempio, nell'investimento a fini previdenziali una persona di venti anni ha un orizzonte temporale più lungo di una persona di sessanta. Se l'orizzonte temporale è di breve periodo l'investimento dovrebbe essere a basso rischio e tendere soprattutto a conservare il capitale: il breve periodo temporale, infatti, non consentirebbe di recuperare eventuali perdite. Al contrario, in un'ottica di lungo periodo è possibile, in coerenza con la propria propensione al rischio, accettare rischi maggiori per conseguire maggiori guadagni: l'orizzonte temporale lungo rende infatti possibile compensare eventuali perdite dovute ad andamenti negativi dei mercati.

La **propensione al rischio** rappresenta la disponibilità a sopportare perdite patrimoniali dovute all'andamento negativo del mercato: quanto più si è propensi al rischio, tanto più si è disposti ad accettare che l'investimento non consegua i risultati che ci si attendeva. Quindi, nella scelta dell'investimento, occorre concretamente determinare la propria tolleranza al rischio, quantificando la percentuale del patrimonio investito che si è disposti a perdere in un determinato periodo di tempo se le prospettive di guadagno non si realizzeranno. Quanto più si tollera il rischio, tanto più si può scegliere investimenti il cui valore può subire forti oscillazioni, come ad esempio i titoli azionari. Se, invece, il rischio è poco tollerato, allora sono preferibili investimenti più conservativi, come, ad esempio, i titoli di Stato a breve scadenza (emessi da Stati con rating elevato).

Le aspettative di rendimento, infine, devono essere realistiche e bisogna sempre considerare che i rendimenti di molti investimenti dipendono dall'andamento dei mercati finanziari, che può variare repentinamente, interrompendo prolungati periodi positivi. E soprattutto, si deve essere consapevoli che **a maggiori rendimenti corrispondono maggiori rischi**.

8. MODALITÀ E TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI

Per qualsiasi contestazione relativa o derivante dalla prestazione di uno o più servizi regolati da questo Contratto, il Cliente può presentare reclamo alla Banca. I reclami devono essere presentati per iscritto, mediante lettera raccomandata, all'indirizzo Barclays Bank PLC Ufficio Reclami Via Costanza Arconati, 1 - 20135 Milano (MI), o all'indirizzo e-mail: reclami@barclays.it.

Per la formulazione del reclamo il Cliente può utilizzare moduli standardizzati messi a disposizione dalla Banca. In ogni caso, è considerato valido il reclamo presentato in altra forma, se contiene gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

La Banca si impegna sin d'ora affinché eventuali reclami siano trattati con sollecitudine. In ogni caso, l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della Banca, è comunicato per iscritto al Cliente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta dalla Banca, può attivare, ove ne ricorrano i presupposti e prima di rivolgersi al giudice, i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolution). Questi ultimi sono forme di giustizia alternativa a quella giurisdizionale organizzate in modo da assicurare allo stesso tempo l'imparzialità dell'organo decidente, la rapidità della decisione, l'economicità del procedimento e l'effettività della tutela del Cliente. Con decorrenza dal 20 marzo 2011, costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il preventivo esperimento da parte del Cliente di un procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ovvero il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario o il ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob per le materie di rispettiva competenza.

A. Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009 prevedono espressamente che «all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari».

L'Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente ed imparziale che decide – in pochi mesi – sulle contestazioni proposte dal Cliente. All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere devolute controversie relative a questioni attinenti il servizio di custodia e amministrazione dei servizi finanziari quali, ad esempio, il deposito titoli. Sono invece escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» (Sez. I, par. 4).

info@barclays.it

www.barclays.it

Numero gratuito 800.205.205

Per le controversie aventi ad oggetto una somma di denaro, è possibile ricorrere all'Arbitro solo quando l'importo richiesto non sia superiore a centomila euro.

Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la Banca. Le decisioni dell'Arbitro non sono vincolanti. Se il Cliente non è soddisfatto della decisione dell'Arbitro, può in qualsiasi momento rivolgersi al giudice.

Per ricorrere all'Arbitro è necessario che:

- (i) non siano trascorsi più di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca e
- (ii) la controversia non sia stata sottoposta al giudice, rimessa a decisione arbitrale e non siano state avviate, anche su iniziativa della Banca, altre procedure di conciliazione, salvo il caso in cui queste ultime siano fallite. In quest'ultimo caso, il ricorso all'Arbitro può essere proposto entro sei mesi dal fallimento del tentativo di conciliazione, anche qualora sia scaduto il termine di dodici mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere alla Banca o rivolgersi ad una filiale della Banca d'Italia.

B. Ombudsman - Giurì Bancario -

Per le controversie aventi ad oggetto servizi e attività di investimento, collocamento di prodotti finanziari nonché le operazioni e i servizi che siano componenti di prodotti finanziari è possibile rivolgersi all' OMBUDSMAN - GIURÌ BANCARIO.

L'Ombudsman - Giurì Bancario è un organismo collegiale di giudizio alternativo alla Magistratura Ordinaria, cui possono rivolgersi i clienti per risolvere gratuitamente le controversie con le banche e gli intermediari finanziari in materia di servizi di investimento. Le decisioni dell'Ombudsman - Giurì Bancario, mentre non vincolano il cliente, sono vincolanti per la banca e per l'intermediario finanziario.

È possibile presentare ricorso all'Ombudsman solo dopo aver presentato reclamo presso l'Ufficio Reclami della propria banca o intermediario finanziario.

Qualora il Cliente non sia soddisfatto della risposta dell'Ufficio Reclami, o non riceva risposta nei termini previsti, può ricorrere, entro un anno dal reclamo, all'Ombudsman che decide entro 90 giorni, termine che può essere prolungato per avere la documentazione necessaria alla decisione.

Se è richiesto un risarcimento del danno, la questione rientra nella competenza dell'Ombudsman se l'importo richiesto non supera € 100.000,00.

C. Camera di conciliazione e arbitrato

La Camera di conciliazione e arbitrato (la "Camera"), istituita ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, ha sede presso gli uffici delle sedi della Consob. La Camera amministra i procedimenti di conciliazione e arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte fra il Cliente e la Banca per la violazione da parte di quest'ultima degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza in relazione alla prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori. La Camera si limita alla nomina del conciliatore o dell'arbitro e non interviene, nel corso della procedura di conciliazione e del giudizio arbitrale, nel merito della controversia.

C.1. Conciliazione

L'istanza volta all'attivazione della procedura di conciliazione può essere presentata esclusivamente dal Cliente quando per la medesima controversia: a) non siano state avviate altre procedure di conciliazione; b) sia stato presentato reclamo alla Banca cui sia stata fornita espressa risposta o sia decorso il termine di novanta giorni senza che il Cliente abbia ottenuto una risposta.

L'istanza può essere formulata utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Camera. L'istanza deve essere comunicata alla Banca con raccomandata a.r. e depositata nei successivi trenta giorni presso la Camera. Quest'ultima, dopo aver valutato l'ammissibilità dell'istanza e aver ricevuto l'adesione della Banca, procede senza indugio a nominare un conciliatore. La procedura di conciliazione si ispira ai principi dell'immediatezza, della concentrazione e dell'oralità ed è coperta da riservatezza in tutte le fasi. La procedura di conciliazione si conclude, salvo la richiesta di proroga da parte del conciliatore, entro sessanta giorni dal deposito dell'istanza.

C.2 Arbitrato

La controversia può essere devoluta alla procedura di arbitrato amministrativo ordinario regolato dal titolo IV del Regolamento Consob 29 dicembre 2008, n. 16753, allorché il Cliente e la Banca ne facciano concorde richiesta scritta. L'arbitrato ha natura rituale ai sensi degli articoli 806 ss. del codice di procedura civile. L'arbitrato ha sede presso la Camera. Le controversie sono decise da un arbitro unico, scelto tra i soggetti iscritti nell'elenco tenuto dalla Camera, nominato con atto congiunto delle parti e depositato presso la Camera.

L'arbitro pronuncia il lodo nel termine di centoventi giorni dall'accettazione della nomina, salva la possibilità di proroga nei casi previsti dall'art. 25 del Regolamento sopra citato, n. 16753.

9. STRATEGIA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Premessa

Nel rispetto delle Direttive 2004/39/CE e 2006/73/CE (c.d. "Direttive MIFID di 1° e 2° livello"), come attuate in Italia dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dal Regolamento Consob 16190 del 27 ottobre 2007, Barclays Bank Plc ha adottato tutte le misure atte a garantire il miglior risultato possibile (c.d. "Best Execution") per i propri clienti nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione ordini (di seguito "RTO") e nel servizio di negoziazione per conto proprio. In considerazione dei servizi prestati, Barclays ha predisposto:

- una strategia di trasmissione degli ordini, rilevante per la prestazione del servizio di RTO;

- una strategia di esecuzione degli ordini rilevante per la prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio, servizio che Barclays presta esclusivamente qualora operi come internalizzatore non sistematico su Pronti Contro Termine (di seguito anche “PCT”).

Tenuto conto che Barclays presta principalmente il servizio di ricezione e trasmissione ordini, si illustrerà, in via preliminare, la strategia di trasmissione degli ordini e successivamente la strategia di esecuzione degli ordini. La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini si applica ai clienti al dettaglio e professionali.

I fattori di esecuzione

I fattori di esecuzione presi in considerazione sono: prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione, condizioni di liquidità. Barclays considera quale fattore determinante il corrispettivo totale pagato dal Cliente (c.d. “total consideration”), che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai relativi costi dell'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine stesso (comprese le competenze della sede di esecuzione dell'ordine, quelle per la compensazione ed il regolamento, nonché qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine).

La Best Execution nel servizio di RTO

Nella prestazione del servizio di RTO Barclays, e/o il broker prescelto/i, pone in essere tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per il cliente, tenendo conto dei fattori di esecuzione indicati al paragrafo precedente “I fattori di esecuzione”, salvo specifiche istruzioni impartite dai clienti come definite al paragrafo “Istruzioni specifiche del cliente”.

La presente strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini si applica:

- a tutti gli strumenti finanziari oggetto di ordini impartiti dal Cliente nell'ambito del servizio di RTO, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione o al di fuori di questi);
- a tutte le operazioni poste in essere nell'ambito del servizio di RTO che Barclays effettua per conto della propria clientela.

La scelta dei broker

Al fine di garantire quanto sopra, Barclays seleziona i suoi broker prediligendo quelli che adottano politiche di esecuzione idonee ad assicurare, in termini duraturi, il conseguimento del miglior risultato possibile in termini di miglior corrispettivo totale e che concretamente orientino le loro scelte in funzione di dette politiche. Barclays ha pertanto predisposto processi interni e procedure finalizzate a revisionare periodicamente la scelta del broker per determinare, tenendo in considerazione tutti i fattori sopra specificati, se il broker stia fornendo il migliore risultato possibile su base continuativa in relazione agli ordini trasmessi per l'esecuzione. Nell'accertare quanto precede, e tenendo in considerazione il corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, Barclays esaminerà:

- l'efficienza della strategia di esecuzione e di trasmissione adottata dal broker;
- i prezzi offerti per lo specifico tipo di strumento finanziario;
- la media dei costi addebitati per transazione per il tipo di operazione;
- la strategia di esecuzione e trasmissione di ordini del broker.

Attualmente, Barclays utilizza un unico Broker, Banca IMI SpA (di seguito anche il “Broker”), a cui trasmette tutti gli ordini su strumenti finanziari, diversi dagli OICR.

Nell'ottica di dare una completa informativa al cliente, di seguito si riportano alcune informazioni sulla politica di esecuzione di Banca IMI SpA.

Il Broker, nella propria strategia di esecuzione degli ordini, ha individuato le “sedi di esecuzione” a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari negoziatori che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i clienti di Barclays, in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione.

Il Broker, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili, ha individuato il “mercato di riferimento” con ciò intendendosi il mercato più significativo in termini di liquidità, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso coincida o meno con una sede di esecuzione a cui il Broker ha accesso. La lista delle “sedi di esecuzione” e il “mercato di riferimento” per ciascuno degli strumenti finanziari trattati è disponibile sul sito internet del Broker all'indirizzo www.bancaimi.com, nella sezione Market Hub.

OICR (Fondi comuni di investimento e SICAV)

Per quanto riguarda gli ordini dei clienti di sottoscrizione, conversione e rimborso di quote di OICR, per i quali Barclays sia collocatore, saranno adottati i meccanismi di esecuzione prescritti nei relativi documenti di offerta. Gli ordini dei clienti di acquisto, vendita e conversione di quote di OICR, per i quali Barclays sia collocatore, sono trasmessi direttamente alle relative società di gestione emittenti in modalità telematica o, laddove non attivata, attraverso altri supporti idonei. La scelta di trasmettere gli ordini della società di gestione è strettamente riconducibile alla specifica natura dello strumento finanziario oggetto dell'operazione.

La Best Execution nel servizio di negoziazione per conto proprio di PCT

Barclays presta il servizio di investimento di negoziazione per conto proprio in caso di operatività in pronti contro termine per la clientela. Nell'esecuzione di un ordine, Barclays segue tutte le misure ragionevoli volte all'ottenimento del miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione di cui al paragrafo “I fattori di esecuzione”, al fine di garantire ai clienti la Best Execution. La determinazione del prezzo di tali strumenti finanziari viene effettuata utilizzando una metodologia interna che tiene conto della curva dei tassi di mercato e del rendimento dell'Euribor, con l'eventuale applicazione di uno spread, al fine di valutare la competitività delle condizioni di esecuzione in conto proprio offerte al cliente. Lo

spread applicato al contratto è funzione dell'importo dell'ordine, dello strumento finanziario sottostante, della scadenza ed in generale di tutte le caratteristiche del singolo contratto.

Istruzioni specifiche del Cliente

Se il Cliente conferisce l'ordine con una particolare istruzione, Barclays seguirà le specifiche istruzioni ricevute. Se l'istruzione specifica si riferisce soltanto ad una parte dell'ordine, Barclays seguirà la presente Policy per gli aspetti dell'ordine non coperti dall'istruzione specifica al fine di conseguire la Best Execution. In questi casi la Policy troverà applicazione solo per gli aspetti dell'ordine non coperti da istruzione specifica. Si evidenzia che le specifiche istruzioni del Cliente possono, tuttavia, pregiudicare le misure della presente Policy. L'eventuale rifiuto dell'ordine derivante dall'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche verrà comunicata al cliente.

Revisione

Barclays riesamina la Policy con periodicità almeno annuale ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere in modo duraturo la Best Execution per l'esecuzione degli ordini del cliente. Sul sito www.barclays.it potranno essere reperite le indicazioni necessarie su come recuperare la versione più recente della Policy. Qualora il Cliente desiderasse ricevere la versione più aggiornata della Policy, potrà contattare Barclays nella maniera descritta nella sezione che segue.

Contatti

Qualora desiderasse maggiori informazioni sulla Policy, il Cliente può contattare le filiali di Barclays e/o i suoi Promotori Finanziari.

10. POLITICA DEL GRUPPO IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSE

Introduzione e scopo

È requisito fondamentale per la corretta gestione del business e per mitigare il rischio di responsabilità legale, che tutti i potenziali conflitti d'interesse siano evitati o, laddove non sia possibile evitarli, siano gestiti in maniera adeguata. Inoltre, le principali Autorità alla cui vigilanza Barclays Bank PLC è sottoposta, la Financial Conduct Authority (FCA) e la Prudential Regulation Authority (PRA) richiedono che tali conflitti siano adeguatamente individuati e gestiti.

Protezione degli investitori

Il rischio che tali conflitti d'interesse non siano gestiti e controllati in maniera appropriata risiede nel fatto che gli investitori e i clienti potrebbero non essere adeguatamente protetti e, conseguentemente, che la fiducia nei mercati finanziari e nei nostri servizi ne risulti compromessa, con tutte le potenziali azioni legali che potrebbero derivarne.

Disposizioni in materia di conflitti d'interesse

Definizione di conflitti d'interesse

Si verifica un conflitto d'interesse quando gli interessi di un Cliente o di un potenziale Cliente possono essere in competizione con quelli di un altro Cliente o con Barclays o i suoi dipendenti e, di conseguenza, si configura un rischio concreto di danno agli interessi di uno o più di tali clienti. Ciò accade ad esempio quando è probabile che Barclays o i suoi dipendenti realizzino un guadagno o evitino una perdita a spese del cliente; quando vi siano interessi diversi tra due o più clienti di Barclays; quando una parte terza corrisponderà a Barclays un incentivo in relazione a un servizio fornito al Cliente (diverso dalle spese e commissioni standard); quando Barclays svolge la stessa attività del cliente; e quando vi sia un incentivo finanziario per Barclays affinché favorisca gli interessi di un Cliente rispetto a quelli di un altro.

Ai fini della presente politica, nell'individuazione di conflitti gli interessi di Barclays, si includono quelli dei suoi amministratori, quelli collegati a Barclays direttamente o indirettamente in ragione del controllo, dei dipendenti, dei rappresentanti, degli agenti monomandatari (promotori finanziari), degli appaltatori e di coloro che forniscono servizi a Barclays o ai suoi rappresentanti nominati ai sensi di un accordo di outsourcing (collettivamente denominati "persone pertinenti").

Tutti i tipi di clienti sono coperti dalla presente politica.

Individuazione e gestione dei conflitti

Ai fini dell'individuazione e della gestione dei conflitti, Barclays:

- definisce, applica e mantiene una politica efficace in materia di conflitti d'interesse che sia definita per iscritto e adeguata alla natura, all'entità e alla complessità del suo business;
- compie tutti i passi necessari per individuare i conflitti d'interesse, reali o percepiti, emersi o che possono emergere, compresi quelli che derivano dalla struttura e dalle attività di altre parti del gruppo Barclays;
- mantiene e applica efficaci disposizioni organizzative e amministrative per impedire che i conflitti d'interesse possano concretizzarsi in un danno per i clienti;
- definisce, mantiene e aggiorna regolarmente un registro dei tipi di servizi e di attività intraprese che potrebbero dare origine a un conflitto d'interesse. La frequenza di aggiornamento del registro è determinata in base alla natura dell'attività e ai tipi di conflitti emersi, e deve documentare i motivi di tale inclusione. Il registro deve inoltre essere aggiornato quando si verificano importanti variazioni nella natura dei servizi e delle attività intraprese, nella struttura della Banca o del Gruppo e in occasione del lancio di nuovi prodotti; e
- informa un Cliente della natura di un conflitto prima di intraprendere qualunque attività per tale cliente, nei casi in cui le misure di gestione dei

conflitti non siano ritenute sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che si possano escludere rischi di danno agli interessi di un cliente. Tale informazione deve essere trasmessa su un supporto durevole e in maniera sufficientemente dettagliata, in modo da permettere al Cliente di prendere una decisione informata in merito al relativo prodotto o servizio.

Contenuti della politica scritta in materia di conflitti

La politica in materia di conflitti include:

- con riferimento ai servizi e alle attività intraprese dalla Banca, una descrizione delle circostanze che potrebbero determinare un conflitto di interessi. La Banca considera il fatto che il gruppo Barclays svolge attività di ricerca e consulenza sugli investimenti, negoziazione in proprio, gestione del portafoglio e corporate finance.
- le procedure, i controlli e le misure che sono usati per gestire tali conflitti d'interesse. Tali disposizioni non sono valide in tutte le circostanze e in determinati casi potrebbe non esservi altra alternativa che rifiutarsi di agire.

Efficacia delle disposizioni

Le disposizioni organizzative e amministrative per la gestione dei conflitti sono concepite in modo tale che, quando intraprendono attività che implicano un conflitto d'interessi, le persone pertinenti svolgono tali attività con un livello appropriato di indipendenza. Sono inoltre introdotti dei controlli per garantire il livello richiesto di indipendenza; tali controlli includono come minimo e ove pertinente:

- procedure efficaci per impedire o controllare lo scambio di informazioni laddove possa nuocere agli interessi di uno o più clienti;
- la supervisione separata delle persone pertinenti le cui funzioni principali implicano attività che possono determinare un conflitto di interessi;
- l'eliminazione di qualsiasi collegamento diretto tra la remunerazione di gruppi diversi di persone pertinenti, laddove vi sia un conflitto sottostante tra le attività di tali gruppi;
- le misure per impedire o vietare a qualunque persona di esercitare un'influenza impropria su persone rilevanti;
- le misure di prevenzione o controllo laddove persone rilevanti siano coinvolte contemporaneamente o in sequenza in attività o servizi separati, qualora tale coinvolgimento possa pregiudicare la gestione dei conflitti d'interesse;
- le misure appropriate in relazione alla gestione di un'offerta di titoli nell'ambito di un'attività aziendale di *corporate finance*; e
- il coinvolgimento degli alti dirigenti e utilizzo delle informazioni in materia di reporting e gestione, come ritenuto appropriato per la Banca.

L'utilizzo di "muraglie cinesi" (barriere informative) è ritenuta una misura accettabile di gestione dei conflitti, e sono prese iniziative ragionevoli per garantire che la disposizione sia efficace e adeguatamente monitorata.

11. INFORMAZIONE SUGLI INCENTIVI

La Banca può versare a o percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie la cui esistenza, natura e importo o il relativo metodo di calcolo sono comunicati al Cliente all'atto dell'acquisto/sottoscrizione dei Prodotti Finanziari o Servizi di Investimento. La Banca ha formalizzato regole di comportamento non discrezionali volte a rendere neutrali gli incentivi rispetto alle scelte relative ai vari adempimenti richiesti dalla normativa vigente (ad esempio classificazione della rischiosità degli strumenti finanziari, valutazione di adeguatezza, individuazione delle sedi di esecuzione ai fini della best execution, individuazione di parametri tecnico-finanziari per la selezione degli strumenti finanziari nei quali investire il portafoglio del Cliente gestito ovvero per supportare le raccomandazioni personalizzate nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti).

In particolare, la Banca:

- ha adottato soluzioni organizzative e procedurali volte ad impedire che la sua attività sia condizionata dal diverso ammontare degli incentivi percepiti dai soggetti terzi a fronte dei servizi prestati al Cliente;
- si è dotata di regole al fine di garantire che i predetti compensi commissioni o prestazioni non monetarie siano volti ad accrescere la qualità del servizio nei confronti del Cliente e non siano di ostacolo al dovere della Banca di servire al meglio l'interesse del Cliente; maggiori informazioni sono disponibili, a richiesta del Cliente, in filiale e/o nella sezione riservata del Sito Internet della Banca.

L'ammontare degli incentivi percepiti per singolo Prodotto Finanziario è indicato nel documento Nota integrativa sulle commissioni indirette consegnato al Cliente in sede di sottoscrizione/acquisto del prodotto/servizio.

12. REGIME FISCALE

La normativa fiscale prevede la possibilità per i contribuenti di optare per uno dei seguenti regimi fiscali in relazione alla tassazione degli strumenti finanziari:

- Liquidazione e versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da c) a c-quinquies) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) da parte del percipiente nei termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi. Tale regime prevede l'indicazione delle predette plusvalenze nella dichiarazione annuale dei redditi (cd. "Regime fiscale della dichiarazione" – art. 5 del D.Lgs. n. 461/97);
- Applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso da parte dell'intermediario incaricato della custodia e amministrazione degli strumenti finanziari (cd. "Regime fiscale del risparmio amministrato" – art. 6 del D.Lgs. n. 461/97);
- Applicazione dell'imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio da parte dell'intermediario incaricato (cd. "Regime fiscale del risparmio gestito" – art. 7 del D.Lgs. n. 461/97).

In caso di opzione per i regimi di cui ai punti II e III, non sussistono in capo al contribuente gli obblighi di dichiarazione e versamento disciplinati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997.

12.1 REGIME DELLA DICHIARAZIONE

Redditi diversi

Il regime della dichiarazione stabilisce che tutti gli adempimenti di natura fiscale relativi alla gestione dei redditi diversi di natura finanziaria siano posti in essere dal contribuente. In particolare il cliente: a) determina la plusvalenza complessiva realizzata nel periodo d'imposta; b) assoggetta tale ammontare ad imposta sostitutiva e c) indica la plusvalenza nella propria dichiarazione dei redditi. Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR sono sommate algebricamente alle minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dello stesso articolo. Qualora l'ammontare complessivo delle minusvalenze sia superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto.

Il regime della dichiarazione è l'unico regime consentito con riferimento alla tassazione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate di cui all'art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR ¹.

Redditi da capitale

I redditi di capitale sono costituiti dall'ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d'imposta, senza alcuna deduzione (i.e. non è possibile dedurre eventuali minusvalenze o costi sostenuti ai fini della produzione dei redditi di capitale).

In relazione a tali redditi l'intermediario finanziario presso cui i titoli sono depositati opera come sostituto d'imposta.

Con specifico riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR non quotati, tuttavia, la ritenuta è applicata:

- Dalla banca corrispondente nel caso di OICR esteri (cfr. Circolare n. 19/E/2013 pag. 23);
- Dalla SGR o dalla SICAV nel caso di OICR italiani (cfr. Circolare n. 33/E/2011 pag. 27 e Risoluzione n. 101/E/2014)

Per quanto riguarda i redditi di capitale derivanti da obbligazioni e titoli similari, occorre distinguere tra:

- Titoli soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 239/1996;
- Titoli soggetti alla ritenuta alla fonte di cui all'art. 26, del D.P.R. 600/1973.

• **Obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. 239/1996**

Rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 239/1996 le seguenti emissioni:

- Obbligazioni ed altri titoli del Debito Pubblico di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/1973, ed equiparati;
- Obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella *White List* e da enti territoriali dei suddetti Stati;
- Obbligazioni e titoli similari emessi da banche residenti o S.p.A. con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE o aderenti al SEE inclusi nella *White list*, obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in S.p.A. in base a disposizioni di legge;
- Obbligazioni e titoli similari emessi da soggetti non residenti;
- Obbligazioni e titoli similari negoziati nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE e aderenti al SEE inclusi nella *White list*, emessi da società diverse da quelle di cui al punto b) (cd. Mini bond);
- Titoli di cui al punto precedente non negoziati ma detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del TUF;
- Titoli costituiti dalle cedole e dal mantello dei titoli di debito pubblico oggetto di coupon stripping;
- Titoli emessi da SPV a fronte di operazioni di cartolarizzazione;
- Strumenti finanziari ibridi rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, emessi a decorrere dal 20 luglio 2011 da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati da IVASS/ISVAP;
- Project bond emessi, entro il 26 giugno 2015, dalle società di cui all'art. 157 del D. Lgs. n. 163/2006;
- Cambiali finanziarie emesse dai cd. grandi emittenti, cambiali finanziarie negoziate nei mercati regolamentati o detenute da investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 del TUF.

Per i titoli suindicati è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Tuttavia, a norma dell'art. 3 del D.L. n. 66/2014, l'imposta sostitutiva è pari al 12,5% per i titoli di cui alle lettere a), b) e j).

- **Soggetti residenti**

L'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996 si applica ai soggetti residenti di seguito elencati (c.d. "nettisti"): persone fisiche (anche se esercitano attività commerciale); società semplici; società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali; associazioni artistiche e professionali; enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR; Stato ed enti pubblici; soggetti esenti da IRES.

Ai soggetti diversi da quelli elencati, l'imposta sostitutiva non è applicabile (cd. "lordisti").

- **Soggetti non residenti**

Nei confronti dei soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella *White List*, gli interessi dei titoli di cui al D. Lgs. 239/1996 non sono soggetti all'imposta sostitutiva qualora il Cliente attesti di essere residente in uno dei citati Stati e di essere il beneficiario effettivo dei proventi, attraverso

¹ A norma dell'art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR "costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società di cui all'articolo 5, escluse le associazioni di cui al comma 3, lettera c), e dei soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni."

l'autocertificazione pubblicata alla sezione "Regime Fiscale" della pagina "Mifid" del www.barclays.it.

Nei confronti dei soggetti non residenti diversi dai precedenti si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Qualora gli interessi derivino da titoli di emittenti esteri e siano percepiti da soggetti non residenti, l'imposta sostitutiva non si rende applicabile per carenza del presupposto della territorialità.

- **Obbligazioni e titoli similari soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973**

Per i redditi di capitale derivanti da titoli che non rientrano nell'ambito del D. Lgs. 239/1996, si applica quanto disposto dall'art. 26 del D.P.R. 600/1973.

- **Soggetti residenti**

In particolare, ai sensi del predetto articolo, si applica una ritenuta nella misura del 26% sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da:

- Obbligazioni e titoli similari;
- Depositi e conti correnti bancari;
- Depositi e conti correnti postali;
- Buoni fruttiferi emessi dalle banche;
- Certificati di deposito emessi a partire dal 20 giugno 1996.

La ritenuta di cui sopra è prelevata a titolo d'acconto nei confronti di imprenditori individuali; società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir; società ed enti commerciali; stabili organizzazioni di società ed enti non residenti. In tutti gli altri casi, la ritenuta è prelevata a titolo d'imposta.

- **Soggetti non residenti**

In relazione ai soggetti non residenti, l'imposta di cui all'art. 26 è prelevata a titolo d'imposta nella misura del 26%, fatti salvi i casi in cui si rendano applicabili le norme stabilite dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con i singoli Stati.

Al fine di beneficiare delle minori aliquote d'imposta previste dalle predette convenzioni il percipiente non residente deve fornire alla Banca la seguente documentazione:

- Certificazione, rilasciata dal fisco estero, attestante la residenza del soggetto;
- Dichiarazione circa la mancanza di una base fissa o stabile organizzazione in Italia;
- Dichiarazione di essere l'effettivo beneficiario del reddito.

- **Dividendi**

- **Percipienti residenti**

Ai fini dell'applicazione della ritenuta è necessario distinguere tra i seguenti percipienti:

- Persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- Persone fisiche esercenti attività d'impresa e società di persone;
- Società di capitali;
- Enti non commerciali;
- OICR mobiliari.

- **Persone fisiche non esercenti attività d'impresa**

I dividendi di fonte italiana percepiti da persone fisiche residenti non esercenti attività di impresa derivanti da:

- partecipazioni qualificate, non sono soggetti a ritenuta²;
- partecipazioni non qualificate, devono essere assoggettati al prelievo alla fonte a titolo definitivo con aliquota del 26%.

I dividendi di fonte estera da partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche residenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di acconto del 26% sul 49,72% del cd. "netto frontiera"³.

Se i dividendi sono distribuiti da soggetti che risiedono in paesi *Black list*, la ritenuta è applicata senza riduzione dell'imponibile.

- **Persone fisiche esercenti attività d'impresa e società di persone**

I dividendi percepiti da (i) persone fisiche residenti nell'esercizio di impresa e (ii) da società di persone residenti, non sono soggetti a ritenuta⁴.

- **Società di capitali**

I dividendi percepiti da società di capitali residenti non sono soggetti a ritenuta⁵.

- **Enti non commerciali**

I dividendi percepiti da enti non commerciali residenti non sono soggetti a ritenuta⁶.

² Tali dividendi concorrono nella misura del 49,72% alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

³ I dividendi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF.

⁴ Tali redditi concorrono nella misura del 49,72% a formare il reddito d'impresa imponibile. Se i dividendi sono distribuiti da soggetti che risiedono in paesi *Black list*, questi concorrono nella misura del 100% alla formazione del reddito imponibile IRPEF del contribuente.

⁵ Tali dividendi sono soggetti all'IRES sul 5% del loro ammontare. I dividendi provenienti da soggetti residenti in paesi *Black list* concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile IRES, salvo la presentazione di istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

⁶ Tali dividendi sono soggetti all'IRES sul 77,74% del loro ammontare. I dividendi provenienti da soggetti residenti in paesi *Black list* concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile IRES, salvo la presentazione di istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

- **OICR mobiliari**

I dividendi percepiti da OICR mobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta.

- **Percipienti non residenti**

Ai fini dell'applicazione della ritenuta è necessario distinguere tra i seguenti percipienti:

- Persone fisiche;
- Società;
- Società "madri" estere di società residenti in Italia;
- Enti non commerciali;
- OICR mobiliari.

- **Persone fisiche**

Sui dividendi di fonte italiana percepiti da persone fisiche non residenti si applica la ritenuta del 26% come previsto dagli artt. 27 e 27-ter, del D.P.R. n. 600/1973. Si rimanda a quanto descritto riportato nella sotto sezione Regime della dichiarazione/ Redditi da Capitale/ Obbligazioni e titoli simili soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973/ Soggetti non residenti del Capitolo 10 in relazione all'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Qualora i dividendi derivino da titoli di emittenti esteri e siano percepiti da soggetti non residenti, l'imposta non si rende applicabile per carenza del presupposto della territorialità.

- **Società**

I dividendi di fonte italiana percepiti da società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società degli Stati membri UE e negli Stati aderenti al SEE, inclusi nella *White list*, sono soggetti ad una ritenuta dell' 1,375%. L'applicazione della ritenuta in misura ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione riportata nella sotto sezione Regime della dichiarazione/ Redditi da Capitale/ Obbligazioni e titoli simili soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973/ Soggetti non residenti del Capitolo 10.

Alle società non residenti diverse dalle precedenti si applica la ritenuta del 26% come previsto dagli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973. Si rimanda a quanto descritto nella sotto sezione Regime della dichiarazione/ Redditi da Capitale/ Obbligazioni e titoli simili soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973/ Soggetti non residenti del Capitolo 10 in relazione all'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Qualora i dividendi derivino da titoli di emittenti esteri e siano percepiti da società non residenti, l'imposta non si rende applicabile per carenza del presupposto della territorialità.

- **Dividendi "Madre-Figlia"**

Gli utili pagati dalla società "figlia" residente in Italia alla società "madre" residente in uno Stato UE non sono soggetti a ritenuta qualora la società "madre":

- Detenga una partecipazione diretta nella società "figlia" non inferiore al 10% ed ininterrottamente per almeno un anno;
- Rivesta una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 2011/96/UE del 30/11/2011;
- Risieda, ai fini fiscali, in uno degli Stati UE;
- Sia soggetta, nello Stato di residenza, a una delle imposte indicate nella direttiva citata.

- **Enti non commerciali**

Agli enti non commerciali non residenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973. Si rimanda a quanto descritto nella sotto sezione Regime della dichiarazione/ Redditi da Capitale/ Obbligazioni e titoli simili soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973/ Soggetti non residenti del Capitolo 10. in relazione all'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Qualora i dividendi derivino da titoli di emittenti esteri e siano percepiti da enti non commerciali non residenti, l'imposta non si rende applicabile per carenza del presupposto della territorialità.

- **OICR mobiliari**

I dividendi percepiti da OICR mobiliari esteri sono soggetti alla ritenuta del 26%. In relazione a questi ultimi dovrebbero rendersi applicabili le convenzioni contro le doppie imposizioni come descritto nella sotto sezione Regime della dichiarazione/ Redditi da Capitale/ Obbligazioni e titoli simili soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973/ Soggetti non residenti del Capitolo 10.

Qualora i dividendi derivino da titoli di emittenti esteri e siano percepiti da OICR non residenti, l'imposta non si rende applicabile per carenza del presupposto della territorialità.

12.2 REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO

Redditi diversi

- **Soggetti residenti**

Per le plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, l'imposta sostitutiva viene liquidata e prelevata dall'intermediario incaricato della custodia e amministrazione dei relativi strumenti finanziari. Conseguentemente, il contribuente non è tenuto ad indicare analiticamente in dichiarazione l'ammontare delle plusvalenze realizzate.

L'imposta sostitutiva viene applicata con un'aliquota pari al:

- 26% sui redditi diversi (ad eccezione delle plusvalenze realizzate su partecipazioni qualificate);

info@barclays.it

www.barclays.it

Numero gratuito 800.205.205

- 12,5% sui redditi realizzati attraverso la negoziazione dei cosiddetti “titoli pubblici” (obbligazioni ed altri titoli del Debito Pubblico italiano e titoli equiparati, nonché obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR e dagli enti territoriali dei predetti Stati) ⁷.

Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell’art. 67 sono sommate algebricamente alle minusvalenze, nonché ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinquies) del comma 1 dell’art. 67 del TUIR. Qualora l’ammontare complessivo delle minusvalenze sia superiore all’ammontare complessivo delle plusvalenze, l’eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze dei periodi d’imposta successivi ma non oltre il quarto.

- **Soggetti non residenti**

Il regime del risparmio amministrato costituisce il regime ordinario (i.e. applicabile anche in mancanza di opzione) per i Clienti non residenti. La tassazione di soggetti non residenti varia in funzione: a) del loro Paese di residenza (*White list* o *Black list*), b) del tipo di strumento finanziario e c) dell’emittente (residente o non residente).

Non sono soggetti all’imposta sostitutiva i proventi percepiti da soggetti residenti in paese *White list* qualora il Cliente attesti di essere residente in uno dei citati Stati e di essere il beneficiario effettivo dei proventi, attraverso l’autocertificazione pubblicata alla sezione “Regime Fiscale” della pagina “Mifid” sito www.barclays.it.

Per i residenti in paesi non *White list* l’esenzione si applica alle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies) dell’art. 67, comma 1, del TUIR se i titoli di cui alle lettere c-bis) e c-ter) sono negoziati in mercati regolamentati e i contratti di cui alle lettere c-quater) e c-quinquies) sono conclusi in mercati regolamentati. A tal riguardo occorre che il Cliente attesti di essere residente all’estero attraverso l’autocertificazione pubblicata alla sezione “Regime Fiscale” della pagina “Mifid” sito www.barclays.it.

Il Cliente può altresì richiedere l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni, a tal proposito si faccia riferimento a quanto previsto nella sezione “Redditi da Capitale”, Obbligazioni e titoli simili soggetti alle ritenute di cui all’art. 26 del D.P.R. 600/1973, 1.2.2.2 Soggetti non residenti” ed a quanto pubblicato alla sezione “Regime Fiscale” della pagina “Mifid” sito www.barclays.it.

Redditi da capitale

I redditi di capitale sono costituiti dall’ammontare degli interessi, utili o altri proventi percepiti nel periodo d’imposta, senza alcuna deduzione (i.e. non è possibile dedurre eventuali minusvalenze o costi sostenuti ai fini della produzione dei redditi di capitale).

In relazione a tali redditi l’intermediario finanziario presso cui i titoli sono depositati opera come sostituto d’imposta.

Con specifico riferimento ai redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad OICR non quotati, tuttavia, la ritenuta è applicata:

- Dalla banca corrispondente nel caso di OICR esteri (cfr. Circolare n. 19/E/2013 pag. 23);
- Dalla SGR o dalla SICAV nel caso di OICR italiani (cfr. Circolare n. 33/E/2011 pag. 27 e Risoluzione n. 101/E/2014)

Per quanto riguarda i redditi di capitale derivanti da obbligazioni e titoli simili, occorre distinguere tra:

- Titoli soggetti ad imposta sostitutiva di cui al D. Lgs. n. 239/1996;
- Titoli soggetti alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 26, del D.P.R. 600/1973.

- **Obbligazioni e titoli simili ex D.Lgs. 239/1996**

Rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. n. 239/1996 le seguenti emissioni:

- Obbligazioni ed altri titoli del Debito Pubblico di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/1973, ed equiparati;
- Obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella *White List* e da enti territoriali dei suddetti Stati;
- Obbligazioni e titoli simili emessi da banche residenti o S.p.A. con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE o aderenti al SEE inclusi nella *White list*, obbligazioni e titoli simili emessi da enti pubblici economici trasformati in S.p.A. in base a disposizioni di legge;
- Obbligazioni e titoli simili emessi da soggetti non residenti;
- Obbligazioni e titoli simili negoziati nei mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Stati UE e aderenti al SEE inclusi nella *White list*, emessi da società diverse da quelle di cui al punto b) (cd. Mini bond);
- Titoli di cui al punto precedente non negoziati ma detenuti da uno o più investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del TUF;
- Titoli costituiti dalle cedole e dal mantello dei titoli di debito pubblico oggetto di coupon stripping;
- Titoli emessi da SPV a fronte di operazioni di cartolarizzazione;
- Strumenti finanziari ibridi rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale, emessi a decorrere dal 20 luglio 2011 da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati da IVASS/ISVAP;
- Project bond emessi, entro il 26 giugno 2015, dalle società di cui all’art. 157 del D. Lgs. n. 163/2006;
- Cambiali finanziarie emesse dai cd. grandi emittenti, cambiali finanziarie negoziate nei mercati regolamentati o detenute da investitori qualificati ai sensi dell’art. 100 del TUF.

Per i titoli suindicati è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Tuttavia, a norma dell’art. 3 del D.L. n. 66/2014, l’imposta sostitutiva è pari al 12,5% per i titoli di cui alle lettere a), b) e j).

⁷ Al fine di permettere un’omogeneizzazione nel calcolo dei redditi diversi, la plusvalenza o minusvalenza concorre a formare il reddito diverso realizzato dal Cliente nella misura del 48,08%. L’imponibile così determinato è assoggettato ad aliquota del 26%.

- Soggetti residenti

L'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 239/1996 si applica ai soggetti residenti di seguito elencati (c.d. "nettisti"): persone fisiche (anche se esercitano attività commerciale); società semplici; società di fatto non aventi per oggetto l'esercizio di attività commerciali; associazioni artistiche e professionali; enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR; Stato ed enti pubblici; soggetti esenti da IRES. Ai soggetti diversi da quelli elencati, l'imposta sostitutiva non è applicabile (cd. "lordisti").

- Soggetti non residenti

Nei confronti dei soggetti residenti in Stati o territori inclusi nella *White List*, gli interessi dei titoli di cui al D. Lgs. 239/1996 non sono soggetti all'imposta sostitutiva qualora il Cliente attesti di essere residente in uno dei citati Stati e di essere il beneficiario effettivo dei proventi, attraverso l'autocertificazione pubblicata alla sezione "Regime Fiscale" della pagina "Mifid del sito www.barclays.it.

Nei confronti dei soggetti non residenti diversi dai precedenti si applica l'imposta sostitutiva nella misura del 26%.

Qualora gli interessi derivino da titoli di emittenti esteri e siano percepiti da soggetti non residenti, l'imposta sostitutiva non si rende applicabile per carenza del presupposto della territorialità.

• **Obbligazioni e titoli similari soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973**

Per i redditi di capitale derivanti da titoli che non rientrano nell'ambito del D. Lgs. 239/1996, si applica quanto disposto dall'art. 26 del D.P.R. 600/1973.

- Soggetti residenti

In particolare, ai sensi del predetto articolo, si applica una ritenuta nella misura del 26% sugli interessi e sugli altri proventi derivanti da:

- Obbligazioni e titoli similari;
- Depositi e conti correnti bancari;
- Depositi e conti correnti postali;
- Buoni fruttiferi emessi dalle banche;
- Certificati di deposito emessi a partire dal 20 giugno 1996.

La ritenuta di cui sopra è prelevata a titolo d'acconto nei confronti di imprenditori individuali; società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir; società ed enti commerciali; stabili organizzazioni di società ed enti non residenti. In tutti gli altri casi, la ritenuta è prelevata a titolo d'imposta.

- Soggetti non residenti

In relazione ai soggetti non residenti, l'imposta di cui all'art. 26 è prelevata a titolo d'imposta nella misura del 26%, fatti salvi i casi in cui si rendano applicabili le norme stabilite dalle convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia con i singoli Stati.

Al fine di beneficiare delle minori aliquote d'imposta previste dalle predette convenzioni il percipiente non residente deve fornire alla Banca la seguente documentazione:

- Certificazione, rilasciata dal fisco estero, attestante la residenza del soggetto;
- Dichiarazione circa la mancanza di una base fissa o stabile organizzazione in Italia;
- Dichiarazione di essere l'effettivo beneficiario del reddito.

• **Dividendi**

- Percipienti residenti

Ai fini dell'applicazione della ritenuta è necessario distinguere tra i seguenti percipienti:

- Persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
- Persone fisiche esercenti attività d'impresa e società di persone;
- Società di capitali;
- Enti non commerciali;
- OICR mobiliari.

• **Persone fisiche non esercenti attività d'impresa**

I dividendi di fonte italiana percepiti da persone fisiche residenti non esercenti attività di impresa derivanti da:

- partecipazioni qualificate, non sono soggetti a ritenuta ⁸;
- partecipazioni non qualificate, devono essere assoggettati al prelievo alla fonte a titolo definitivo con aliquota del 26%.

I dividendi di fonte estera da partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche residenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di acconto del 26% sul 49,72% del cd. "netto frontiera" ⁹.

Se i dividendi sono distribuiti da soggetti che risiedono in paesi *Black list*, la ritenuta è applicata senza riduzione dell'imponibile.

• **Persone fisiche esercenti attività d'impresa e società di persone**

I dividendi percepiti da (i) persone fisiche residenti nell'esercizio di impresa e (ii) da società di persone residenti, non sono soggetti a ritenuta ¹⁰.

⁸ Tali dividendi concorrono nella misura del 49,72% alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

⁹ I dividendi concorrono a formare il reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF.

¹⁰ Tali redditi concorrono nella misura del 49,72% a formare il reddito d'impresa imponibile. Se i dividendi sono distribuiti da soggetti che risiedono in paesi *Black list*, questi concorrono nella misura del 100% alla formazione del reddito imponibile IRPEF del contribuente

- **Società di capitali**

I dividendi percepiti da società di capitali residenti non sono soggetti a ritenuta ¹¹.

- **Enti non commerciali**

I dividendi percepiti da enti non commerciali residenti non sono soggetti a ritenuta ¹².

- **OICR mobiliari**

I dividendi percepiti da OICR mobiliari italiani non sono soggetti a ritenuta.

- **Percipienti non residenti**

Ai fini dell'applicazione della ritenuta è necessario distinguere tra i seguenti percipienti:

- Persone fisiche;
- Società;
- Società "madri" estere di società residenti in Italia;
- Enti non commerciali;
- OICR mobiliari.

- **Persone fisiche**

Sui dividendi di fonte italiana percepiti da persone fisiche non residenti si applica la ritenuta del 26% come previsto dagli artt. 27 e 27-ter, del D.P.R. n. 600/1973. Si rimanda a quanto descritto nella sotto sezione Regime della dichiarazione/ Redditi da Capitale/ Obbligazioni e titoli similari soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973/ Soggetti non residenti del Capitolo 10. in relazione all'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Qualora i dividendi derivino da titoli di emittenti esteri e siano percepiti da soggetti non residenti, l'imposta non si rende applicabile per carenza del presupposto della territorialità.

- **Società**

I dividendi di fonte italiana percepiti da società ed enti soggetti a un'imposta sul reddito delle società degli Stati membri UE e negli Stati aderenti al SEE, inclusi nella *White list*, sono soggetti ad una ritenuta dell' 1,375%. L'applicazione della ritenuta in misura ridotta è subordinata alla presentazione della documentazione riportata nella sotto sezione Regime della dichiarazione/ Redditi da Capitale/ Obbligazioni e titoli similari soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973/ Soggetti non residenti del Capitolo 10.

Alle società non residenti diverse dalle precedenti si applica la ritenuta del 26% come previsto dagli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973. Si rimanda a quanto riportato nella sotto sezione Regime della dichiarazione/ Redditi da Capitale/ Obbligazioni e titoli similari soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973/ Soggetti non residenti del Capitolo 10 in relazione all'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

Qualora i dividendi derivino da titoli di emittenti esteri e siano percepiti da società non residenti, l'imposta non si rende applicabile per carenza del presupposto della territorialità.

- **Dividendi "Madre-Figlia"**

Gli utili pagati dalla società "figlia" residente in Italia alla società "madre" residente in uno Stato UE non sono soggetti a ritenuta qualora la società "madre":

- Detenga una partecipazione diretta nella società "figlia" non inferiore al 10% ed ininterrottamente per almeno un anno;
- Rivesta una delle forme previste nell'allegato alla direttiva n. 2011/96/UE del 30/11/2011;
- Risiede, ai fini fiscali, in uno degli Stati UE;
- Sia soggetta, nello Stato di residenza, a una delle imposte indicate nella direttiva citata.

- **Enti non commerciali**

Agli enti non commerciali non residenti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600/1973. Si rimanda a quanto descritto nella sotto sezione Regime della dichiarazione/ Redditi da Capitale/ Obbligazioni e titoli similari soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973/ Soggetti non residenti del Capitolo 10 in relazione all'applicazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Qualora i dividendi derivino da titoli di emittenti esteri e siano percepiti da enti non commerciali non residenti, l'imposta non si rende applicabile per carenza del presupposto della territorialità.

- **OICR mobiliari**

I dividendi percepiti da OICR mobiliari esteri sono soggetti alla ritenuta del 26%. In relazione a questi ultimi dovrebbero rendersi applicabili le convenzioni contro le doppie imposizioni come descritto nella sotto sezione Regime della dichiarazione/ Redditi da Capitale/ Obbligazioni e titoli similari soggetti alle ritenute di cui all'art. 26 del D.P.R. 600/1973/ Soggetti non residenti del Capitolo 10.

Qualora i dividendi derivino da titoli di emittenti esteri e siano percepiti da OICR non residenti, l'imposta non si rende applicabile per carenza del presupposto della territorialità.

¹¹ Tali dividendi sono soggetti all'IRES sul 5% del loro ammontare. I dividendi provenienti da soggetti residenti in paesi *Black list* concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile IRES, salvo la presentazione di istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

¹² Tali dividendi sono soggetti all'IRES sul 77,74% del loro ammontare. I dividendi provenienti da soggetti residenti in paesi *Black list* concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile IRES, salvo la presentazione di istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate.

12.3 REGIME DEL RISPARMIO GESTITO

• Soggetti residenti

Il regime in commento si caratterizza perché comporta l'imposizione insieme dei redditi di capitale e diversi maturati nel periodo d'imposta nell'ambito di una gestione individuale di portafoglio; si perviene, in tal modo, ad una forma di imposizione per competenza dei redditi di natura finanziaria. La scelta di tassare il risultato di gestione maturato nell'anno per effetto delle operazioni poste in essere da un intermediario abilitato, comporta anche la possibilità di compensare le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi con i redditi di capitale.

Conseguentemente, per effetto dell'opzione in esame non si rendono applicabili i seguenti prelievi:

- Imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi di obbligazioni e titoli simili soggetti al D.Lgs. n. 239/96;
- Ritenuta sugli interessi dei conti correnti di "appoggio" alla gestione;
- Ritenuta sugli interessi dei depositi e c/c esteri, anche se rappresentati da certificati;
- Ritenuta sui proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine, riporto e prestito titoli;
- Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a OICR italiani e lussemburghesi storici (art. 26-quinquies D.P.R. n. 600/73);
- Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR esteri (art. 10-ter L. 77/83);
- Ritenuta sui dividendi percepiti da persone fisiche;
- Ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari italiani ed esteri.

Sono, invece, esclusi dal risultato di gestione e pertanto assoggettati a ritenuta:

- Gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 600/73 emessi da soggetti residenti;
- Gli interessi dei depositi bancari italiani non di "appoggio" alla gestione;
- I proventi dei titoli atipici;
- I proventi che concorrono a formare il reddito imponibile del contribuente e che formano oggetto di dichiarazione (es. dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate);
- I dividendi percepiti da soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio trust, enti non commerciali, società semplici).

La base imponibile su cui applicare l'imposta sostitutiva del 26% è pari alla differenza algebrica tra il valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno solare. Tale importo deve essere aumentato dei prelievi e diminuito dei conferimenti effettuati in corso d'anno, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei redditi esenti o non assoggettati ad imposta. Al fine di assicurare la tassazione dei titoli pubblici nella misura del 12,5%, è stato previsto che, ai fini della determinazione del risultato maturato di gestione, tali redditi siano computati nella misura del 48,08% del relativo ammontare.

Qualora il risultato della gestione sia negativo, la perdita è computata in diminuzione del risultato della medesima gestione per i periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi.

• Soggetti non residenti

Al fine di individuare il trattamento fiscale applicabile ai soggetti non residenti in relazione alle singole fattispecie di reddito si faccia riferimento ai paragrafi 2.1, 2.2 e seguenti